

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1652

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **FIORI PUBLIO**

Presentata il 7 maggio 1980

Ordinamento del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, prevede che agli uffici di segreteria fosse provvisoriamente destinato personale proveniente dall'amministrazione statale dell'interno nonché da enti locali. Tale soluzione, suggerita dall'urgenza di provvedere all'insediamento dei nuovi organi giurisdizionali, non poteva, però, essere definitiva. L'articolo 18, quinto comma, della legge predetta stabiliva, infatti, che entro cinque anni dalla sua entrata in vigore dovesse essere istituito un ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali.

Nonostante che la legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali rechi la data del 6 dicembre 1971, il ruolo organico del personale di segreteria non è stato ancora istituito e ciò ha determinato un diffuso e comprensibile malcontento tra gli impiegati, prevalentemente pro-

venienti dagli enti locali, che sono costretti a prestare servizio in una situazione di precarietà presso i tribunali stessi.

Tale inammissibile ritardo è in parte dovuto alle difficoltà incontrate nell'iter parlamentare dal disegno di legge n. 461, che il Governo presentò al Senato nella VII legislatura. Il disegno di legge predetto fu unificato con altri più ampi e complessi disegni di legge, che avevano ad oggetto una radicale riforma dell'ordinamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. La delicatezza di questi problemi e la loro complessità hanno richiesto un esame particolarmente accurato della materia, con la conseguenza che il più semplice provvedimento relativo al personale di segreteria non è stato approvato con la rapidità necessaria.

Poiché non vi è alcuna ragione obiettiva per subordinare la soluzione di un problema di estrema urgenza e di rela-

tiva semplicità all'attuazione di una importante e complessa riforma, si propone un testo in larga misura corrispondente alle scelte concordemente operate in materia dalle forze politiche.

Per ragioni funzionali si è ritenuto opportuno istituire ruoli unici per il personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei TAR. Tale soluzione consentirà di utilizzare il personale disponibile secondo le esigenze che di volta in volta si manifesteranno, mentre la previsione di distinti organici avrebbe determinato una maggiore rigidità del sistema.

Nell'operare tale scelta si è, per altro, tenuto conto dell'esigenza di non recare danno al personale di segreteria del Consiglio di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della legge. Tale personale, attualmente non soggetto a trasferimenti, non potrà, quindi, essere privato dell'attuale sede di servizio se non col proprio consenso (articolo 13, secondo comma). Questa regola non si applicherà, invece, a coloro che, per effetto della nuova disciplina, conseguiranno, a domanda, un più vantaggioso inquadramento.

Le funzioni dirigenziali e i corrispondenti livelli sono stati specificamente definiti. Già nell'ordinamento vigente erano previsti posti di dirigente superiore e di primo dirigente per i servizi di segreteria

del Consiglio di Stato. Si ritiene opportuno istituire posti corrispondenti anche per le segreterie dei TAR, sia pur distinguendo fra i TAR con sezioni staccate e gli altri tribunali.

Un'adeguata dotazione organica è prevista per il personale di dattilografia, la cui insufficienza costituisce causa non ultima dei ritardi nell'amministrazione della giustizia. Per l'ipotesi che esigenze temporanee determinino gravi disfunzioni, si prevede, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge, la possibilità di assunzioni temporanee. La norma appare opportuna, anche in considerazione del fatto che i tempi tecnici necessari per l'espletamento dei concorsi non consentiranno di reclutare immediatamente il personale di dattilografia occorrente.

Per quanto concerne i criteri di inquadramento, va osservato che taluni benefici si giustificano con l'esigenza di offrire adeguati incentivi ai dipendenti attualmente in servizio presso le segreterie dei TAR. Molti di essi, infatti, potrebbero ritenere conveniente non chiedere l'inquadramento ed essere restituiti agli enti locali di provenienza. Tale possibilità va scongiurata per ragioni di funzionalità degli uffici, in quanto si disperderebbe un prezioso patrimonio di esperienze e si porrebbe nuovamente il problema di addestrare altro personale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ORDINAMENTO.

ART. 1.

(Ruoli organici).

Per le esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato, del consiglio di amministrazione di cui al successivo articolo 4 e dei tribunali amministrativi regionali, i ruoli organici del personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo, di dattilografia e ausiliario tecnico sono stabiliti dalle tabelle A, B, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 1971 e successive modifiche, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono disposti dal Presidente del Consiglio di Stato.

ART. 2.

(Compiti e mansioni).

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge le attribuzioni del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali restano stabilite dalla legge 10 aprile 1964, n. 193, e successive modificazioni.

Il presidente del Consiglio di Stato ed i presidenti dei tribunali amministrativi regionali provvedono ad assegnare il personale ai vari servizi e ad impartire le istruzioni necessarie al loro ordinato funzionamento.

Possono, inoltre, con proprio decreto, affidare ad impiegati della carriera esecutiva il compito di notificare nelle forme di rito gli avvisi di segreteria. Tale incarico non dà titolo ad attribuzione di speciali compensi salvo il rimborso spese.

ART. 3.

(Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e segretari generali dei tribunali amministrativi regionali).

Il direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e i segretari generali dei tribunali amministrativi regionali dirigono i servizi di segreteria, rispettivamente, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Essi promuovono i provvedimenti che reputano opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici.

Per ricoprire l'incarico di direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali con sezione staccata possono essere chiamati solo funzionari dirigenti in possesso della qualifica di dirigente superiore.

In caso di assenza o impedimento dell'impiegato con qualifica di dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali sono esercitate dall'impiegato presente nell'ufficio che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, che abbia maggiore anzianità nella qualifica stessa.

Al direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato sono inoltre affidate le funzioni di capo del personale previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 4.

(Consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione per il personale, di cui alla presente legge, è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato ed è composto dal segretario generale del Consiglio di Stato, da tre consiglieri di Stato e da tre consiglieri di tribunale amministrativo regionale, designati dai rispettivi consigli di presidenza, dal direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e da quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalità previste dal regolamento appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

Alla nomina del consiglio di amministrazione si provvede ogni due anni con decreto del presidente del Consiglio di Stato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di segreteria, in servizio presso il Consiglio di Stato.

ART. 5.

(Commissione di disciplina).

La commissione di disciplina è costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di amministrazione.

La commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria.

CAPO II

INQUADRAMENTO IN RUOLO.

ART. 6.

(Inquadramento).

Il personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 1.

I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, a qualsiasi titolo, da almeno sei mesi presso i tribunali amministrativi re-

gionali possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli previsti dall'articolo 1.

Il personale in servizio da almeno quattro anni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, addetto alla trattazione di affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, può chiedere, con le modalità stabilite dal presente articolo, di essere inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 1. L'inquadramento può essere disposto dopo gli inquadramenti previsti dai commi precedenti.

Per gli inquadramenti di cui ai commi precedenti si applicano i criteri previsti dal successivo articolo 8.

La domanda di inquadramento deve essere presentata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data predetta, al presidente del tribunale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, corredata di una relazione sull'attività svolta dal richiedente, dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di provenienza e di ogni altro documento utile ai fini dell'inquadramento.

ART. 7.

(Commissione per l'inquadramento).

All'inquadramento di cui all'articolo precedente provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

La commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due consiglieri di Stato, da due consiglieri di tribunale amministrativo regionale e da due impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

ART. 8.

(Criteri di inquadramento).

La commissione, acquisiti i fascicoli dei dipendenti, unitamente alle domande ed alle relazioni indicate dall'articolo 6, compie le operazioni di inquadramento in base ai seguenti criteri:

1) determina il ruolo di inquadramento, tenendo conto della corrispondente posizione formale acquisita da ciascun dipendente nell'amministrazione di provenienza;

2) determina l'anzianità complessiva di ciascun dipendente, computando il servizio svolto presso il tribunale, quello reso presso l'amministrazione di provenienza e quello reso presso altri enti ed uffici nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego valutando:

a) per intero, l'anzianità maturata in carriere corrispondenti a quella di inquadramento;

b) per metà, e per non più di quattro anni, quella maturata in carriera immediatamente inferiore;

3) stabilisce la posizione che lo stesso dipendente avrebbe conseguito con la predetta anzianità in relazione ai tempi ordinari di permanenza nelle varie qualifiche nella stessa carriera, stabilite dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato;

4) agli effetti del calcolo, l'anzianità è computata ad anni e le frazioni superiori a sei mesi si computano come anno intero.

Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma sono riconosciuti tre aumenti periodici non riassorbibili.

Il personale non di ruolo è collocato nella qualifica iniziale della carriera corrispondente alla posizione acquisita nell'amministrazione di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità in essa maturata.

L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero nelle qualifiche delle carriere previste nelle tabelle allegate alla presente legge, fermi restando i limiti delle dotazioni organiche complessive stabiliti per le carriere stesse; sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo.

I posti in soprannumero previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

(Criteri di inquadramento dei dirigenti).

Il personale che abbia conseguito la qualifica di dirigente presso una amministrazione dello Stato, compresa quella di segretario comunale generale di prima o di seconda classe, è inquadrato con tale qualifica nei ruoli di cui all'articolo 1 della presente legge, conservando l'anzianità maturata nella stessa qualifica.

Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene inquadrato nella qualifica di primo dirigente, nei limiti dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente.

L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto sino alla concorrenza della dotazione organica stabilita nella annessa tabella A.

ART. 10.

(Conseguimento della qualifica di primo dirigente).

Il personale, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni di segretario generale del tribunale amministrativo regionale o di direttore di segreteria di sezione di tribu-

nale amministrativo regionale o di incaricato dell'ufficio che tratta gli affari relativi al funzionamento degli organi di giustizia amministrativa, può chiedere, con le modalità indicate nell'articolo 6, di essere inquadrato nella qualifica di direttore capo aggiunto di segreteria all'ultimo parametro di stipendio e continua a svolgere le funzioni di cui è incaricato.

Il personale inquadrato a norma del precedente comma può, inoltre, conseguire la qualifica di primo dirigente mediante superamento di apposito concorso per titoli, integrato da esame-colloquio, al quale potranno partecipare i dipendenti che abbiano complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, ivi compreso il servizio prestato presso i tribunali amministrativi regionali, il quale va valutato ad ogni effetto di legge come proprio di detta carriera.

Ai fini del raggiungimento di detta anzianità si valuta per intero il servizio prestato nella carriera direttiva e per metà quello prestato nella carriera di concetto.

Le materie sulle quali verterà l'esame-colloquio saranno indicate nei relativi bandi di concorso.

Il primo concorso sarà bandito entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La Commissione giudicatrice è nominata con le modalità di cui all'articolo 7.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche al personale direttivo in servizio presso il Consiglio di Stato che al momento dell'entrata in vigore della presente legge dirige il servizio di segreteria di ciascuna sezione del Consiglio di Stato.

Il conseguimento della qualifica di primo dirigente disciplinato nel presente articolo può aver luogo sino alla concorrenza della dotazione organica stabilita nella tabella A.

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla copertura dei posti di organico scoperti nella carriera dirigenziale si applica la disciplina prevista dalla legge 30 settembre 1978, n. 583.

ART. 11.

(Modalità di inquadramento).

L'inquadramento è disposto sulla base degli atti trasmessi dalla commissione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetto economico dalla data di entrata in vigore della presente legge ed effetto giuridico dal 1° gennaio 1978.

Il personale è iscritto nel ruolo secondo la qualifica conseguita in sede di inquadramento. Nell'ambito della stessa qualifica, l'iscrizione è effettuata secondo l'ordine di anzianità riconosciuto in sede di inquadramento. In caso di parità prevale il criterio della maggiore età.

I dipendenti inquadrati ai sensi delle norme precedenti sono dispensati dal sostenere il periodo di prova.

ART. 12.

(Passaggio di carriera).

Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo appartenente ad amministrazioni dello Stato può chiedere, con le modalità previste dall'articolo 6, di essere inquadrato nella qualifica corrispondente della carriera immediatamente superiore a quelle di appartenenza, esclusa la dirigenza, qualora:

1) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale carriera ovvero sia in possesso del requisito stabilito dall'articolo 16, secondo comma, o dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) abbia lodevolmente esercitato presso i tribunali amministrativi regionali o presso l'ufficio che tratta gli affari relativi al funzionamento degli organi di giustizia amministrativa, per almeno un anno, mansioni proprie della carriera superiore. Lo stesso inquadramento può essere richiesto, previo superamento di apposito esame-colloquio, dal personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2).

All'esame provvede la commissione di cui all'articolo 7. Per i programmi di esame si applicano le norme in vigore per il personale del Consiglio di Stato.

Il personale proveniente dagli enti locali può chiedere l'inquadramento in detta carriera, come previsto nel primo e nel secondo comma del presente articolo, qualora non abbia già usufruito di analogo beneficio presso l'ente di provenienza.

Il personale di cui al presente articolo prende posto nelle rispettive qualifiche dopo il personale di ruolo inquadrato ai sensi dei precedenti articoli e senza pregiudizio di esso.

L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è effettuato secondo i criteri stabiliti dagli ultimi due commi dell'articolo 8.

ART. 13.

(Personale in servizio presso il Consiglio di Stato).

Al personale in servizio presso il Consiglio di Stato al momento di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme degli articoli 8 e seguenti. La domanda deve essere presentata nel termine previsto dall'articolo 6 al presidente del Consiglio di Stato, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri corredata di una relazione sull'attività svolta dal richiedente, dello stato di servizio e di ogni altro documento utile.

Il personale inquadrato ai sensi del primo comma dell'articolo 6 non può essere assegnato in servizio ai tribunali amministrativi regionali se non in base a domanda.

ART. 14.

(Passaggi di ruolo e concorsi).

Effettuati gli inquadramenti ed i passaggi di carriera previsti dagli articoli 6 e 12, si provvede alla copertura dei posti rimasti scoperti mediante personale appartenente al ruolo unico degli impiegati ed

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

operai dello Stato, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Successivamente all'applicazione di quanto disposto dal comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, provvede a bandire pubblici concorsi per esami alla qualifica iniziale di ciascuna carriera per il numero di posti rimasti disponibili nella stessa qualifica.

ART. 15.

(Stato giuridico ed economico).

Per lo stato giuridico ed economico del personale di cui al presente titolo, si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 16.

(Norme transitorie).

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono estese al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni relative alla assunzione temporanea di personale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per l'esclusiva utilizzazione a mansioni di dattilografia.

All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti presso il Consiglio di Stato e di singoli tribunali amministrativi regionali, i rispettivi presidenti.

Il personale in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, che non abbia presentato la domanda di inquadramento prevista dal precedente articolo 6, è gradualmente restituito alla amministra-

zione o ente di provenienza in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, non oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti del personale che gode di un trattamento economico superiore rispetto a quello risultante dopo l'inquadramento, si applica il disposto di cui all'articolo 12, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni.

I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche agli impiegati in servizio alla data del 1° gennaio 1978 e collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA « A »

RUOLO DEL PERSONALE DIRIGENTE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	dirigente superiore	13	Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato	1
			Direttore ufficio coordinamento sezioni consultive Consiglio di Stato . .	1
			Direttore ufficio segreteria adunanza plenaria Consiglio di Stato	1
			Segretario generale TAR con sezione staccate	9
			Direttore ufficio segreteria dei Consigli di presidenza del Consiglio di Stato e dei TAR	2
E	primo dirigente	31	Direttore servizi di segreteria Consiglio di Stato	7 (*)
			Segretario generale TAR	11
			Direttore servizi segreteria TAR con sezioni	12
			Vice direttore uffici segreteria del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato	1
			totale	45

(*) Di cui uno applicato presso il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA « B »

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

Parametro	Qualifica	Posti
530	Direttore capo aggiunto di segreteria	36
487		
455		
426		
387		
307	Direttore di segreteria	78
257	Vice direttore di segreteria	
190		
TOTALE		114

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA « C »

RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Posti
370	Segretario capo	19
297	} Segretario principale	86
255		
218	} Segretario	85
178		
160		
TOTALE		190

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA « D »

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Parametro	Qualifica	Posti
245	Coadiutore superiore	18
213	} Coadiutore principale	81
183		
163	} Coadiutori	81
133		
120		
TOTALE		180

TABELLA « E »

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Parametro	Qualifica	Posti
245	Coadiutore dattilografo superiore	75
213	} Coadiutore dattilografo	175
183		
163		
133		
120		
TOTALE		250

TABELLA « F »

RUOLO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Parametro	Qualifica	Posti
Lettera A)		
165	Commesso capo	29
143		
133	Commesso	67
115		
TOTALE		96
Lettera B)		
165	Agente tecnico capo	9
143		
133	Agente tecnico	21
TOTALE		30